



CONFINDUSTRIA

Decreto Reclutamento
Nota di aggiornamento

6 agosto 2021

La Camera ha approvato, in via definitiva, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (cd. Decreto Reclutamento), confermando le modifiche approvate dal Senato in prima lettura.

Si tratta del secondo provvedimento connesso all'attuazione del PNRR, dopo il Decreto Semplificazioni che delinea la *governance* del Piano e punta a velocizzare le procedure amministrative.

L'esame del DL, in prima lettura al Senato, ha registrato un intenso confronto tra Governo e Parlamento, che ha comunque confermato l'impianto complessivo del provvedimento. Inoltre, nel DL Reclutamento è "confluito" il decreto-legge n. 92 del 2021 in materia di rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e di sport.

Il DL 80/2021 prevede percorsi veloci e trasparenti per il **reclutamento dei profili tecnici e gestionali** necessari a realizzare i progetti del PNRR di cui siano titolari le singole amministrazioni, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione di durata complessiva anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati per non più di una volta. Si prevede, altresì, che il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, costituisca giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto.

Per non disperdere le esperienze che si formeranno nei prossimi anni, il decreto-legge fissa una **riserva pari al 40% di posti** nei concorsi banditi dalle amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato connessi al PNRR (per almeno 36 mesi).

In dettaglio, il Decreto prevede che per le assunzioni di **personale a tempo determinato** le amministrazioni possano:

1. utilizzare le procedure accelerate recentemente introdotte per lo svolgimento dei **concorsi**, che prevedono una fase preliminare di valutazione dei titoli e una sola prova scritta;
2. in alternativa, attingere da un apposito **elenco** di personale in possesso di alta specializzazione (dottorato di ricerca o documentata esperienza professionale di lavoro subordinato, di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali, ovvero presso organismi dell'Unione Europea). A seguito delle modifiche approvate al Senato, tra i titoli viene inserito anche il master di secondo livello, la documentata esperienza professionale continuativa di lavoro subordinato dovrà avere durata almeno triennale, in luogo della durata almeno biennale e potrà essere maturata anche presso enti pubblici nazionali. L'iscrizione all'elenco avverrà a seguito di una procedura di selezione basata sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le assunzioni avverranno mediante graduatoria, formata a seguito di tale selezione.

Al fine di favorire l'inserimento di giovani professionalità, è anche prevista la possibilità di stipulare **contratti di apprendistato**.

Sarà anche possibile conferire **incarichi di collaborazione** con contratto di **lavoro autonomo**, attingendo a un ulteriore **elenco** di professionisti ed esperti in possesso di determinati requisiti (nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il requisito della permanenza per almeno cinque anni nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato).). Come specificato al Senato, tra i professionisti sono compresi anche quelli non organizzati in ordini o collegi, in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o di certificazione secondo Norma Tecnica UNI. L'attribuzione degli incarichi di collaborazione da parte delle singole amministrazioni avverrà attraverso la convocazione - come previsto al Senato - di almeno quattro professionisti senza rispettare l'ordine di graduatoria e lo svolgimento di un colloquio. Tale modalità di selezione potrà essere utilizzata anche dalle PA titolari di interventi finanziati a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per gli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica.

L'organizzazione degli elenchi, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, sarà disciplinata da un decreto e si avvarrà di un apposito **portale web**. Ciascun elenco sarà suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali con l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego.

È altresì prevista, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi da esso previsti, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l'attribuzione di **incarichi dirigenziali** a soggetti esterni alla PA e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni. In alternativa, le stesse amministrazioni potranno attribuire incarichi dirigenziali temporanei, in deroga ai limiti vigenti, per la struttura istituita presso ciascuna amministrazione centrale per il coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti dal PNRR.

A seguito di una modifica approvata al Senato, è stata riconosciuta alle amministrazioni la possibilità di riservare una quota dei suddetti incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il Decreto prevede anche il reclutamento di personale per le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR previste dal DL Semplificazioni e Governance (DL n. 77/2021), nonché per alcune specifiche Missioni del PNRR (digitale e giustizia). In particolare, sono previsti:

- l'assunzione a tempo determinato, a seguito di concorso, di **500 funzionari** da destinare alle **amministrazioni centrali** titolari di interventi previsti dal PNRR. Si prevede che le graduatorie di questo concorso rimangano efficaci per la durata di attuazione del PNRR e siano oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali (dunque, si potrebbe giungere ad un totale di

800 assunzioni a tempo determinato nelle amministrazioni assegnatarie di progetti). Con una modifica approvata al Senato, è stato previsto che tali amministrazioni possano prevedere per il personale così assunto una riserva di posti (fino al 50%) nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, ove si tratti di concorsi pubblici per le qualifiche dell'Area III;

- un **contingente di esperti** di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, per le **attività di monitoraggio e rendicontazione** del PNRR svolte dal Dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato**. Le **restanti amministrazioni** potranno avvalersi di un analogo contingente, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 2.668 milioni per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;
- in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle **Ragionerie territoriali** dello Stato ai sensi del Decreto Semplificazioni, sono istituite **sette posizioni dirigenziali di livello generale**, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma;
- a seguito di una modifica approvata al Senato, il **Ministero della cultura** è autorizzato, per il triennio 2021- 2023, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente pari a 270 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica;
- con una modifica approvata al Senato, l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzato a bandire, per l'anno 2021, apposite procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere 184 unità di personale;
- con una modifica approvata in prima in prima lettura, il **MITE** è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in Area III;
- infine, si prevede il conferimento di **incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi** connessi all'attuazione del PNRR: con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata, sono ripartite le risorse finanziarie per il conferimento, da parte di **Regioni ed enti locali**, di incarichi di

collaborazione a professionisti ed esperti, nel **numero massimo di mille unità** per il supporto a tali enti nella gestione delle procedure complesse.

Per i processi legati alla **transizione tecnologica e digitale**, è previsto un contingente di **338 unità** presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L'**AgiD** è altresì autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di **67 unità**.

Massiccio l'intervento dedicato al sistema giudiziario.

Infatti, per favorire la piena operatività degli "**ufficio per il processo**" e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il decreto-legge autorizza il Ministero della giustizia ad avviare le procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di **16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo**, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.

Per le stesse ragioni, il decreto autorizza il Ministero della giustizia a reclutare, in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, un contingente massimo di **5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale** (tecnico IT (*senior e junior*); tecnico di contabilità (*senior e junior*); tecnico di edilizia (*senior e junior*); tecnico statistico; tecnico di amministrazione; analista di organizzazione; operatore di *data entry*).

Infine, accanto alle misure specificamente dedicate all'attuazione del PNRR, il Decreto Reclutamento introduce una serie di innovazioni ordinarie nella disciplina del lavoro pubblico, funzionali a valorizzare i profili di **alta specializzazione** all'interno delle PA e a favorire la **mobilità del personale** tra le diverse PA. A tal fine:

- viene istituita dalla contrattazione collettiva nazionale un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di alta specializzazione, che si aggiunge alle tre oggi previste;
- fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili riservata all'esterno, le progressioni degli interni tra le aree avverranno con procedura comparativa basata sulla **valutazione del dipendente**, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti e, come specificato al Senato, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva;
- per la **mobilità orizzontale tra amministrazioni**, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza è richiesto solo nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora l'amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. A seguito di modifiche approvate al Senato, l'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria è esclusa per il personale degli enti

locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100.

Inoltre, per migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e alle imprese, si prevede che le PA con più di cinquanta dipendenti adottino il **Piano integrato di attività e organizzazione** entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro, gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Infine, attraverso alcune modifiche approvate al Senato, si è precisato che l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la **valutazione di impatto ambientale** (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal DL n. 77/2021) trova applicazione alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa prevista dal DL n. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di **impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.